

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 48/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'11 giugno 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed in particolare l'articolo 6, comma 1, con la quale l'Autorità portuale di Genova è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30 che ha assoggettato al controllo della Corte dei conti il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997 è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari 2007 e 2008, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Angelo De Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Genova per gli esercizi 2007 e 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2007 e 2008 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Genova, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Angelo De Marco

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 23 giugno 2010.

IL DIRIGENTE

(Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GE-
NOVA, PER GLI ESERCIZI 2007 E 2008

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. – Quadro normativo di riferimento.....	»	14
2. – Organi di amministrazione e di controllo	»	17
3. – Personale	»	20
3.1. Pianta organica e consistenza del personale	»	20
3.2. Costo del personale	»	22
4. – Incarichi di studio e consulenza	»	24
5. – Pianificazione e programmazione	»	25
5.1. Piano regolatore	»	25
5.2. Piano operativo triennale	»	26
5.3. Programma triennale delle opere	»	27
6. – Attività	»	28
6.1. Attività promozionale	»	28
6.2. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali ed opere di grande infrastrut- turazione	»	29
6.3. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo	»	38
6.4. Traffico portuale	»	41

7. — Gestione finanziaria e patrimoniale	<i>Pag.</i>	42
7.1. Dati significativi della gestione	»	43
7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate	»	44
7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui	»	51
7.4. Il conto economico	»	54
7.5. La situazione patrimoniale	»	57
7.6. Partecipazioni azionarie	»	60
8. — Considerazioni conclusive	»	65

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli anni 2007 e 2008 dell'Autorità portuale di Genova nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, redatto congiuntamente per le 25 le Autorità portuali e relativo all'anno 2006, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 87/2009 dell'11/22 dicembre 2009 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 158.

1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Genova è stata istituita dall'art. 6, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed è subentrata alla preesistente "organizzazione portuale" costituita dal Consorzio autonomo del porto di Genova, contestualmente soppressa.

Il quadro normativo di riferimento, costituito dalla legge n. 84 del 1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il sistema portuale, è stato illustrato nelle precedenti relazioni; in particolare, la relazione relativa all'esercizio 2006 si è soffermata sulle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e sui provvedimenti attuativi predisposti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel rinviare a tali relazioni, si fa ora presente, ai fini di un opportuno aggiornamento, che la disposizione di cui all'art. 22, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente limitazioni della spesa per consumi intermedi e versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma risultante è stata abrogata dall'art. 2, comma 625 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008). Nel 2007 non sussiste pertanto il limite suddetto né il conseguente obbligo di versamento all'Erario della somma risultante dalla riduzione.

Permangono invece, anche per il 2007, le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248), relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture.

Permane altresì l'obbligo di riduzione del 10% previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e ai membri del Comitato portuale per i gettoni di presenza riconosciuti.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni e delle tasse di ancoraggio di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, in

aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

Con la medesima norma sono stati per contro soppressi gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. B) della legge n. 84 del 1984.

Giova infine ricordare l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80: per quanto attiene all'esercizio 2007, la disposizione deve peraltro ritenersi superata dalla già citata legge finanziaria per il 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006.

Tra i più recenti provvedimenti normativi merita menzione l'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007, che al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali) debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali.

Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27; a tal fine, viene fissato il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (giugno 2009), entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

Per completezza di informazione si ricorda infine che con DPR 28 maggio 2009, n. 107, come già riferito nella precedente relazione, è stato adottato il regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, di cui è stato previsto l'adeguamento graduale nel triennio 2009/2011.

Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha peraltro differito al 1° gennaio 2012 la decorrenza di tale adeguamento.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

La legge ha stabilito che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, debba operare una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.